

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

IL COMUNE

ART. 1

IL COMUNE

1. La comunità di Legnano, ordinata in comune, è autonoma.
2. Il comune è l'ente pubblico locale che tutela i diritti fondamentali dei cittadini, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il comune di Legnano è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della regione.

ART. 2

OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' COMUNALE

1. Obiettivi fondamentali dell'attività del comune di Legnano sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica Italiana, la civile ed equilibrata convivenza tra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.
2. Il comune opera, in particolare, al fine di:
 - a) assicurare i servizi sociali di base, con priorità per la salute, l'istruzione e l'assistenza scolastica;
 - b) assicurare adeguati strumenti di assistenza sociale per il sostegno alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili, alle fasce di popolazione in condizioni di disagio e alle nuove povertà emergenti;
 - c) favorire l'accesso alle attività lavorative e alla formazione professionale, alla disponibilità dell'abitazione nell'ambito del più ampio diritto alla casa e inoltre valorizzare il ruolo delle società cooperative e favorirne lo sviluppo;
 - d) favorire l'istruzione, le attività culturali e tutelare le tradizioni linguistiche e di costume legnanesi e il principio di libertà comunale celebrato nella battaglia di Legnano, valorizzando altresì il patrimonio archeologico, storico e artistico della città;
 - e) rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, garantendo in via di principio e nella prassi la pari opportunità;
 - f) operare per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle persone provenienti da altre comunità tutelandone e valorizzandone le specificità culturali;
 - g) adottare le misure necessarie per salvaguardare, valorizzare e ampliare il patrimonio ambientale, per il recupero del fiume Olona, per la valorizzazione dei parchi, per l'aumento

del verde cittadino, per la rimozione delle cause di inquinamento, per il risparmio e l'uso più ordinato delle risorse idriche ed energetiche;

- h) disciplinare il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico del territorio programmandone l'ordinato e armonico utilizzo attraverso strumenti che tengano nella dovuta considerazione i problemi connessi alla mobilità cittadina privilegiando il trasporto collettivo e pubblico;
- i) tutelare le attività economiche, coordinare e razionalizzare l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale;
- j) valorizzare e diffondere la conoscenza del contributo dato dalla città di Legnano alla Resistenza;
- k) promuovere il raccordo amministrativo con le comunità dell'area dell'Altomilanese;
- l) favorire la creazione di strutture e la promozione di iniziative per i giovani;
- m) favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero.

ART. 3

DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il comune di Legnano esplica i propri compiti conformandosi ai principi democratici e costituzionali.
2. Promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla determinazione dei propri obiettivi e assicura l'informazione sul programma e sui provvedimenti al fine di favorire la partecipazione e di garantire la trasparenza del proprio operato.

ART. 4

COLLABORAZIONE CON COMUNITA' STRANIERE

1. Il comune di Legnano si adopera per la solidarietà e la collaborazione internazionale e promuove i contatti e gli scambi culturali e commerciali con altre comunità locali, anche attraverso il gemellaggio.

ART. 5

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è ente a competenza generale.
2. Costituiscono materia fondamentale dell'attività amministrativa del comune le funzioni comprese nei settori organici dell'assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e dei servizi sociali.
3. Il comune gestisce altresì i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del governo.

ART. 6

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

1. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede alla loro specificazione e attuazione.
2. Il comune realizza la propria finalità con la politica del bilancio e adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e del coordinamento, con la regione, con la provincia e con gli altri comuni della zona.
3. Il comune attua la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali ed economiche.

ART. 7

SEGNI DISTINTIVI

1. Lo stemma e il gonfalone costituiscono i segni distintivi della comunità amministrata.
2. Lo stemma della città è costituito da uno scudo suddiviso in due aree: in quella superiore a fondo rosso è inserito, in colore argento, un leone rampante, simbolo di vigore; in quella inferiore è raffigurato un albero rosso disseccato su fondo argento, che spunta da una radura brulla. Contornano lo stemma un ramo di alloro, simbolo di gloria e vittoria (la battaglia di Legnano) e uno di quercia, simbolo di potenza e grandezza. La corona che sovrasta lo scudo prevede, come per tutti i comuni che hanno titolo di città, otto torri, di cui cinque visibili.
3. In data 23 luglio 1937 fu concesso al comune di Legnano il gonfalone municipale, così trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma: "Drappo di colore bianco alla bordura di azzurro, rabescata d'argento e orlata di rosso, interrotta da sette rosette d'oro con borchie colorate. Nel centro la cornice di un'edicola formata da due colonnette a torciglione con capitello romanico e da un arco, pure a torciglione, a tutto sesto; il tutto d'oro su una scacchiera di rosso e oro tra le bordure e l'arco. Entro la cornice, lo stemma della città. Nel maggiore centrale dei tre pendenti, che terminano il drappo, un medaglione con la scultura del Guerriero di Legnano con la spada impugnata attraversante la banda a destra, la bordura e il quarto inferiore del centro. Sosterranno il drappo un'asta orizzontale ricoperta di velluto rosso, terminata da due lance di stile medievale e due aste verticali ricoperte dello stesso velluto, con bullette dorate poste a spirale".
4. L'utilizzo di stemma e gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta e il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 9

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali funzionano regolarmente e deliberano validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. L'arrotondamento per la verifica della validità e della maggioranza deve essere effettuato sempre per eccesso.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, quando la legge non preveda espressamente la votazione palese, le deliberazioni concernenti persone, nel caso in cui venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

IL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi politici, sociali ed economici del comune e controlla la loro attuazione. Contribuisce alla definizione delle linee programmatiche della giunta, al loro adeguamento e alla loro verifica.
2. Esercita i poteri, le competenze e adempie alle funzioni demandate dalle leggi statali, regionali e dallo statuto.
3. Le funzioni proprie del consiglio comunale non sono delegabili.
4. Sono articolazioni interne del consiglio comunale le commissioni, i gruppi e la conferenza dei capigruppo.
5. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede altresì le modalità per la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge, per l'autonomia funzionale e organizzativa dello stesso.

ART. 11

PRESIDENZA

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta del suo mandato, dopo la convalida dei consiglieri eletti, elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi membri un presidente e un vice presidente, di cui uno di minoranza.
2. Sono proclamati eletti presidente e vice presidente del consiglio i consiglieri che conseguono la maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza si procede a successive votazioni e sono proclamati presidente e vice presidente i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Al presidente del consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del consiglio e le altre competenze stabilite dal regolamento.
5. Il presidente del consiglio comunale, tramite l'ufficio preposto, assicura ai singoli consiglieri e ai gruppi consiliari una adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio nelle forme stabilite dal regolamento.
6. Il presidente, con la collaborazione della conferenza dei capigruppo, sovrintende all'organizzazione dei servizi occorrenti al funzionamento del consiglio comunale.

ART. 12
I CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto a ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. I diritti di ottenere informazione e copie di documenti sono estesi nei confronti di tutti i consorzi, società, istituzioni o enti a cui il comune partecipi.
4. Nel caso in cui statuti già esistenti e non modificabili da parte del partecipante comune di Legnano non prevedano la facoltà di cui sopra, i diritti medesimi devono essere soddisfatti dai rappresentanti del comune nei predetti soggetti giuridici.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni dell'importo fissato entro i limiti di legge. Al consigliere interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari. In caso di ingiustificata assenza dalle sedute del consiglio comunale è prevista l'applicazione di detrazioni dall'indennità secondo quanto previsto nel regolamento.

ART. 13
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - DECADENZA

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali assenti ingiustificati per almeno cinque sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale secondo la seguente procedura declaratoria:
 - a) il dovere di promuovere la procedura di decadenza spetta al presidente del consiglio che, dopo aver accertato il verificarsi delle assenze maturate, notifica all'interessato la proposta di decadenza;
 - b) entro 20 giorni dalla notifica della proposta di decadenza l'interessato può presentare per iscritto le proprie ragioni giustificative al consiglio comunale che dovrà pronunciarsi nella prima seduta convocata successivamente alla data del ricevimento delle stesse al protocollo del comune;
 - c) nel caso in cui non pervengano controdeduzioni dell'interessato ai sensi della lettera b) o nel caso in cui il consiglio a maggioranza assoluta dei presenti le respinga, il consiglio comunale, su proposta dell'ufficio di presidenza, delibera a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati la decadenza e procede alla surroga del consigliere decaduto;
 - d) in ogni caso non potrà essere dichiarata la decadenza quando la motivazione dell'assenza sia giustificata dall'interessato con la dizione "per motivi politici".

ART. 14
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio istituisce nel proprio seno commissioni consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale, determinandone il numero.
2. Ciascun gruppo consiliare ha diritto a essere rappresentato in ogni commissione.
3. Un apposito regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta commissioni temporanee con compiti speciali.
5. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
6. Il consiglio comunale può altresì istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni con funzioni di controllo o di garanzia la cui presidenza dovrà essere attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

ART. 15
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale che disciplina altresì il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo.
2. I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo esposti dal sindaco costituiscono la maggioranza fino al momento in cui dichiarino espressamente in consiglio di non farne più parte.
3. I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che non esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo esposti dal sindaco sono considerati di minoranza fino al momento in cui non dichiarino in consiglio di entrare a far parte della maggioranza.

ART. 16
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente del consiglio comunale nella programmazione e nella stesura dell'ordine del giorno dei lavori consiliari.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata obbligatoriamente prima di ogni consiglio comunale e inoltre su richiesta del sindaco o di almeno tre capigruppo.
4. Il sindaco è membro di diritto della conferenza dei capigruppo.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 17

LA GIUNTA

1. La giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo, collabora con il sindaco al governo del comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, compie tutti gli atti di governo che non siano riservati da quest'ultima al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco.
3. La giunta riferisce annualmente sulla propria attività al consiglio, ne attua gli indirizzi generali e svolge un'azione propositiva nei suoi confronti, elaborando collegialmente le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.

ART. 18

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a dieci tra cui un vicesindaco.
2. Il sindaco nomina la giunta e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. L'anzianità degli assessori è determinata dalla loro collocazione nel provvedimento sindacale di nomina. All'assessore anziano spetta, in subordine al vicesindaco, la sostituzione del sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale sia quale ufficiale del governo.
3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
4. Il sindaco comunica al consiglio comunale nella prima seduta utile ogni variazione nella composizione della giunta comunale.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 19

NATURA E FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

3. Nella seduta di insediamento il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Entro 80 giorni successivi alla data dell'elezione il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il sindaco mette a disposizione dei singoli consiglieri il programma di cui al comma 4 del presente articolo almeno 15 giorni prima della seduta di presentazione in modo da consentirne una accurata valutazione.
6. Con cadenza annuale ed entro il 20 dicembre di ogni anno il consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 20

LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3. Promuove e assume iniziative per assicurare che l'amministrazione comunale, le aziende, le società e gli enti dipendenti o controllati dal comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale.
4. E' garante dell'attuazione dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

ART. 21

IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il sindaco è ufficiale di governo e in questa sua veste è l'organo periferico dell'amministrazione statale e il rappresentante del governo nel comune di Legnano.
2. Sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
3. Emanando gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
4. Svolge le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria affidategli dalla legge e vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
5. Adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, di edilizia e di polizia locale al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, richiedendo al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

ART. 22

INCARICHI E DELEGHE CONFERITI DAL SINDACO

1. Il sindaco conferisce deleghe ai singoli assessori su specifiche attribuzioni.
2. Il sindaco può conferire incarichi ad assessori e consiglieri comunali per riferire su determinate materie che necessitano di particolari indagini e approfondimenti e può delegare agli stessi la sottoscrizione di specifici atti nelle ipotesi consentite dalla legge.

CAPO V

ORGANI AUSILIARI

ART. 23

CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Sono istituite tre consulte territoriali cittadine che corrispondono a tre macrozone separate dalla ferrovia dello stato e dalla strada del Sempione.
2. Alle consulte territoriali cittadine è affidata l'espressione di parere propositivo e consultivo, per il territorio di competenza, in merito al verde pubblico, alla manutenzione delle strade, alle iniziative sportive, ricreative e culturali, nonché la funzione di sportello informativo verso i cittadini.

ART. 24

ORGANI DELLA CONSULTA TERRITORIALE CITTADINA

1. Le modalità di nomina e il funzionamento degli organi della consulta territoriale cittadina sono definiti in apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la nomina dei componenti degli organi delle consulte territoriali cittadine deve essere effettuata direttamente da parte del consiglio comunale;
 - b) ai componenti degli organi della consulta territoriale cittadina non saranno corrisposti indennità di carica e/o gettone di presenza.

ART. 25

COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE

1. Gli organi del comune si possono avvalere di commissioni tecniche e consultive.
2. Il consiglio istituisce tali commissioni, anche non previste dalla legge, disciplinandone con apposito regolamento la composizione, i compiti e il funzionamento.

ART. 26

COMMISSIONE FEMMINILE - PARI OPPORTUNITA'

1. La commissione femminile - pari opportunità è organo consultivo e propositivo del comune, per il superamento delle disparità sociali e culturali tra uomini e donne.
2. Apposite norme regolamentari disciplinano la composizione, la competenza e il funzionamento della commissione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 27

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'attività amministrativa, politica, economica e sociale della comunità e valorizza le libere forme associative.
2. I diritti di partecipazione previsti nel presente capo spettano anche a tutti coloro che, pur essendo cittadini di altri stati o apolidi, risiedano nel comune o siano iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero.
3. Spettano, inoltre, a coloro che, pur essendo residenti in altri comuni, abbiano continuativi interessi sociali, economici, culturali o di studio nella città di Legnano.

ART. 28

RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI

1. Per l'attuazione delle proprie finalità il comune collabora con le associazioni e coordina con esse le rispettive risorse.
2. Con norme regolamentari disciplina la concessione dei benefici, dei contributi finalizzati e dell'uso dei beni di proprietà comunale.
3. Il comune garantisce a tutte le associazioni libertà, autonomia e uguaglianza di trattamento.

ART. 29
LE CONSULTE

1. Il comune può istituire consulte di cittadini che sottopongono all'amministrazione comunale proposte utili per lo sviluppo dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alle questioni giovanili, culturali, ambientali, sociali, sportive, del volontariato e a quelle determinate dai regolamenti.

ART. 30
COMITATI UTENTI

1. Il comune favorisce l'istituzione, nell'ambito dei propri servizi e per il miglioramento della loro efficienza, di comitati degli utenti con funzioni propositive, consultive e di verifica.

CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI

ART. 31
INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini e le associazioni hanno facoltà di presentare al sindaco istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Agli effetti del precedente comma si intende:
 - a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
 - b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
 - c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere formulate per iscritto, devono indicare la residenza dei sottoscrittori, le richieste formulate, il nominativo e il domicilio in Legnano del destinatario della risposta.
4. Il sindaco, direttamente o sottoponendo l'argomento all'esame degli organi collegiali, secondo le rispettive competenze, dà riscontro, entro trenta giorni, in merito alle istanze, alle petizioni e alle proposte.
5. I presentatori delle istanze, petizioni e proposte, in caso di ritardo nell'adozione delle decisioni o di rigetto delle richieste, possono rivolgersi al difensore civico, che, ove ravvisi l'inerzia dell'amministrazione o la carenza di motivazione della risposta negativa, informa il consiglio comunale.

ART. 32
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il comune promuove la consultazione dei cittadini mediante il referendum, le consultazioni parziali dei cittadini, delimitate per categorie, per zone o per utenza, le assemblee e i consigli comunali aperti agli interventi dei cittadini.
2. Garantisce alle iniziative di consultazione e ai risultati emersi idonea pubblicità.

ART. 33
IL REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 2500 iscritti nelle liste elettorali nonché il consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti possono farsi promotori di referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamenti comunali;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - e) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - f) provvedimenti in materia di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum è valido se vi partecipa almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio adotta le conseguenti determinazioni.

ART. 34
AZIONE POPOLARE

1. Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, assumendosi il carico delle spese in caso di soccombenza, salvo che il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

ART. 35
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che, in conformità al regolamento, ne vieti l'esibizione, in quanto la loro divulgazione può pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il comune svolge la propria attività nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza.
3. Negli spazi destinati ad albo pretorio vengono affissi le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
4. Il diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi è disciplinato da apposito regolamento.
5. Il sindaco provvede alla nomina dei messi notificatori.

ART. 36
L'INFORMAZIONE

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di una effettiva partecipazione, il comune cura l'informazione alla comunità attraverso la pubblicazione di stampati, l'affissione di manifesti e le altre forme, anche telematiche, ritenute più idonee.
2. Il comune garantisce l'informazione sui servizi comunali, sul funzionamento degli organi e degli uffici, sugli obblighi e sui diritti dei cittadini e sulle procedure burocratiche.

ART. 37
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi è attuata secondo la disciplina prevista dalla legge e dall'apposito regolamento.

CAPO IV

VERIFICA DEI SERVIZI

ART. 38

VERIFICA DEI SERVIZI

1. Il comune provvede alle verifiche periodiche della qualità, della quantità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche avvalendosi dell'apporto dei revisori dei conti, del difensore civico e delle associazioni e comitati operanti sul territorio.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

ART. 39

NATURA - FUNZIONI - COMPETENZE

1. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Interviene su richiesta dei cittadini presso il comune, gli enti e le aziende da esso dipendenti.
3. Ha diritto di ottenere copia degli atti e dei documenti e di avere ogni notizia riguardante le questioni trattate.
4. Segnala al consiglio comunale o alla giunta, secondo le rispettive competenze, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi e propone i mezzi e le misure necessarie per porvi rimedio.
5. Ha l'obbligo del segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, ed è tenuto a tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti che richiedono il suo intervento.
6. Svolge altresì ogni altra funzione demandatagli dalla legge.

ART. 40

RAPPORTI CON GLI ORGANI COLLEGIALI

1. Il difensore civico presenta al consiglio entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione generale sull'attività svolta e formula proposte per prevenire le disfunzioni dell'amministrazione.
2. Può comunque inviare in ogni momento al consiglio e alla giunta le relazioni su specifiche questioni che necessitano di una immediata valutazione.

3. Interviene alle riunioni del consiglio comunale, delle commissioni e della giunta alle quali è stato invitato.

ART. 41

ELEZIONE E DURATA

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti su candidature avanzate dai consiglieri comunali o dai cittadini.
2. Il difensore civico dura in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'espletamento delle sue funzioni, con voto adottato dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 42

REQUISITI

1. Il difensore civico è scelto tra i candidati che, per titolo di studio o comprovata esperienza anche acquisita nell'attività di amministratore pubblico, diano garanzia di obiettività e serenità di giudizio.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale.
3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico i consiglieri regionali e provinciali, i consiglieri comunali e circoscrizionali di Legnano, gli amministratori e i dipendenti di aziende ed enti controllati dal comune.
4. La candidatura alle elezioni per le cariche di consigliere comunale, provinciale o regionale determina la decadenza dalle funzioni di difensore civico.

ART. 43

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' E MEZZI

1. Il comune provvede, anche attraverso eventuali convenzioni con altri enti, a dotare il difensore civico di una sede adeguata e del personale necessario all'espletamento delle sue funzioni.
2. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto per il caso di trasferte al di fuori del territorio comunale nelle misure da determinarsi nel regolamento e, in ogni caso, non superiori a quelle previste per gli assessori.
3. Il difensore civico svolge la sua attività gratuitamente nei confronti del cittadino.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI – CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 44

SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici riguardanti la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal comune con diritto di privativa.

ART. 45

DISCIPLINA E FORME DI GESTIONE

1. I servizi pubblici del comune sono disciplinati da regolamenti e sono prestati nelle forme previste dalla legge.
2. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia della opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità perseguibili nelle diverse alternative.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

CAPO II

CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 46

CONVENZIONI E CONSORZI

1. Per la gestione associata di funzioni o di servizi il comune si avvale degli istituti della convenzione e del consorzio.

2. Per la realizzazione e l'attuazione delle convenzioni e dei consorzi previsti al comma 1, il comune si ispira al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali e all'esigenza di assicurare una efficace integrazione fra la propria attività e quella delle altre amministrazioni in considerazione anche dei rapporti economici e sociali della città con i comuni circostanti.
3. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e con la provincia, che prevedono i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il comune può promuovere la formazione di consorzi con la provincia e con i comuni finitimi per la gestione di servizi pubblici che richiedano un'organizzazione complessa e per i quali sia possibile realizzare economie di scala o sia opportuno assicurare una uniformità di prestazioni nei rispettivi territori.
5. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi sono disciplinati dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 47

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune deve favorire il ricorso ad accordi di programma per definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici.
2. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco ai fini dell'accordo.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

CAPO I

PRINCIPI

ART. 48

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) garanzia di pari dignità a tutti i lavoratori, assicurandone la formazione e la elevazione professionale.

CAPO II

UFFICI E PERSONALE

ART. 49

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici.

ART. 50

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

1. La disciplina dell'organizzazione si ispira ai principi della omogeneità e complementarietà dei compiti assegnati e svolti, specie a livello di strutture complesse; della snellezza e funzionalità dei moduli organizzativi; della autonomia operativa delle strutture nell'ambito degli indirizzi politici e del coordinamento gestionale; dell'economicità di gestione, rilevata mediante idonei strumenti di verifica.
2. Il comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra settori, servizi e uffici e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

ART. 51

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge e definite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 52

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il comune è dotato di un vicesegretario, dirigente comunale cui spetta, oltre alla responsabilità del settore affidatogli, la sostituzione del segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 53

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed esercitando le funzioni previste nel regolamento di organizzazione.

ART. 54

DIRIGENZA COMUNALE

1. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale sono disciplinati dalla legge. La qualifica di dirigente è unica. I dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per l'incarico attribuito.
2. Spetta al sindaco, sentito il direttore generale, se nominato, e gli assessori competenti, l'attribuzione delle responsabilità di direzione di settore nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, definisce:
 - a) le attribuzioni dirigenziali;
 - b) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
 - c) la previsione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 55

RISERVA DI LEGGE

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del comune costituiscono materia riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Il regolamento di contabilità comunale applica i principi contabili stabiliti dal testo unico delle leggi sugli enti locali.

ART. 56

AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' IMPOSITIVA

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Il comune adegua la propria attività, anche normativa, in materia tributaria ai principi di tutela del contribuente previsti da leggi dello Stato.

ART. 57

FINANZA COMUNALE

1. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore della civica amministrazione.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 58

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune, che viene sottoposto a revisione decennale, salva la facoltà del sindaco di disporre la revisione straordinaria in qualsiasi momento.
2. I beni demaniali del comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici o in spese di investimento.

ART. 59

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. L'attività contrattuale del comune è esercitata nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 60

BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il consiglio comunale delibera entro i termini previsti il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale pari a quello della regione di appartenenza.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo tale da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Il comune aggiorna annualmente ed esamina in consiglio, in sede di discussione del bilancio di previsione, i dati e le informazioni disponibili concernenti l'ambiente cittadino.

ART. 61

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il rendiconto dovrà contenere tutti gli elementi atti all'effettivo controllo di gestione in merito alla valutazione di efficienza ed efficacia dei servizi offerti dal comune.
4. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 62

TESORERIA COMUNALE

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 63

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, per schede segrete e con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti secondo le modalità previste dalla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta, sono revocabili nelle ipotesi consentite dalla legge e hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune.
3. L'organo di revisione esercita le funzioni previste dalla legge e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione con apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio, nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il collegio dei revisori dei conti svolge altresì attività di collaborazione con l'organo consiliare.

ART. 64

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il controllo economico interno della gestione si attua secondo le norme del regolamento di contabilità con lo scopo di perseguire un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, assicurando nel contempo l'equilibrio economico del bilancio comunale.
2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici.
3. Il controllo di gestione è attuato dall'organizzazione comunale d'intesa con il collegio dei revisori, che svolge funzioni di collaborazione e supporto.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Sino alle prime elezioni successive all'entrata in vigore del presente statuto, continuano ad applicarsi le previgenti norme statutarie concernenti le circoscrizioni nonché le disposizioni del relativo regolamento.

ART. 66

REGOLAMENTO CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Il regolamento previsto all'art. 24 dovrà essere adottato dal consiglio comunale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

ART. 67

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte dell'organo regionale di controllo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.